



# NEWS Euroconference

**Edizione di venerdì 10 Maggio 2024**

## CASI OPERATIVI

**Assegnazione agevolata di beni immobili acquistati da privati e riflessi nella dichiarazione Iva**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Detrazione Irpef dell'Iva pagata per immobili abitativi: esempi di compilazione del dichiarativo**  
di Mauro Muraca

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Riforma fiscale: le novità in materia di imposta sulle successioni e trust**  
di Angelo Ginex

## IMPOSTE SUL REDDITO

**La detrazione per spese veterinarie**  
di Stefano Rossetti

## ENTI NON COMMERCIALI

**Safeguarding Policy per lo sport dilettantistico: la nomina del Responsabile interno contro abusi, violenze e discriminazioni**  
di Matteo Pozzi



## CASI OPERATIVI

### **Assegnazione agevolata di beni immobili acquistati da privati e riflessi nella dichiarazione Iva**

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI  
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Alfa Srl, nel corso del 2023, aveva utilizzato la norma relativa all'assegnazione agevolata per trasferire ai propri soci un immobile abitativo non impiegato nell'attività; l'atto di assegnazione è avvenuto nel settembre scorso.

Ci si accorge oggi di non aver posto in essere alcun adempimento Iva, per cui si chiede:

- per tale assegnazione andava emessa fattura? Nel caso, come è possibile regolarizzarla? Qual è la base imponibile da indicare?
- che tipo di conseguenze sulla detrazione occorre considerare? Occorreva operare la rettifica della detrazione nella liquidazione del III trimestre 2023 o è possibile effettuarla in dichiarazione annuale? Quando va versata l'imposta rettificata?

Si tenga conto che tale immobile era stato acquistato nel 2000 da un privato al prezzo di 200.000 euro e recentemente, nel corso del 2022, era stato oggetto di radicali interventi di ristrutturazione per l'importo di 200.000 euro + Iva al 10%.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# ***Detrazione Irpef dell'Iva pagata per immobili abitativi: esempi di compilazione del dichiarativo***

di Mauro Muraca

Master di specializzazione

**Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi**

Scopri di più

## Normativa

Articolo 1, comma 56, L. 208/2015

## Prassi

Circolare n. 20/E/2016

Circolare n. 22/E/2013

Circolare n. 45/E/1973

Circolare n. 27/E/ 2006

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotto la **detrazione Irpef sull'Iva pagata** per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica, riproponendo l'analogia agevolazione di cui all'[articolo 1, comma 56, L. 208/2015](#), in vigore per gli acquisti immobiliari, effettuati nel periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 31.12.2017.

La disposizione agevolativa – riproposta dalla Legge di bilancio 2023 – presuppone il riconoscimento di una detrazione Irpef pari al 50% (da ripartirsi in 10 quote annuali):



- dell'importo corrisposto per il **pagamento dell'Iva**;
- in relazione all'acquisto, effettuato **entro lo scorso 31.12.2023**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute da **organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.



#### Nota bene

L'agevolazione di cui trattasi non è a regime, ma ha operato per un arco di tempo molto limitato, interessando, infatti, soltanto gli **acquisti che si sono perfezionati nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2023**.

L'agevolazione in commento consegue l'obiettivo di **colmare il “gap” che tutt'oggi esiste in materia di imposte indirette** e che colpisce i contribuenti non Iva quando sostengono un acquisto immobiliare soggetto ad Iva (per obbligo o per opzione) rispetto ad un medesimo acquisto assoggettato alla sola imposta di registro.

	<b>Iva</b>	<b>Imposta di registro</b>
Base imponibile	L'Iva si applica sul corrispettivo effettivo.	L'imposta di registro si applica solitamente sul più basso valore catastale.
Tassazione in caso di agevolazione prima casa	L'Iva si applica nella misura del 4% sul corrispettivo effettivo.	La cessione dell'immobile abitativo “prima casa” sconta l'imposta di registro pari al 2%, da calcolarsi sul valore catastale.
Tassazione in assenza di agevolazione prima casa	La cessione di un immobile abitativo “NO prima casa” sconta: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Iva nella misura del 10%, ovvero;</li><li>• l'Iva nella misura del 22% in caso di immobili c.d. “di lusso”, ossia quelli accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).</li></ul>	La cessione dell'immobile abitativo “NO prima casa” sconta l'imposta di registro in misura pari al 9%.

#### Requisiti soggettivi dell'agevolazione

Stante il tenore letterale della norma, secondo cui “*ai fini dell'imposta sul reddito delle persone*



*fisiche, si detrae dall'imposta linda, ...” i beneficiari della detrazione in argomento non possono che essere soltanto le **persone fisiche non esercenti attività commerciale**.*



Sono conseguentemente **esclusi dall'agevolazione** di cui trattasi:

- le **società di capitali, poiché assoggettate ad Ires**;
- gli **enti non commerciali** i quali, sebbene assoggettati ad Ires, determinano il reddito complessivo con modalità pressoché analoghe (anche se non completamente coincidenti) ad una persona fisica.

---

Ai fini della applicabilità dell'agevolazione è necessario, peraltro, che colui che ha acquistato l'immobile **abbia anche sostenuto la spesa dell'Iva**.



#### **Nota bene**

Nessuna agevolazione compete, infatti, se colui che ha acquistato il fabbricato **non coincide con il soggetto che ha provveduto al pagamento dell'Iva**.

#### **Acquisti effettuati da società di persone**

Secondo quanto precisato dalla prassi notarile con riferimento all'analogia agevolazione di cui all'[articolo 1, comma 56, L. 208/2015](#), potrebbero beneficiare della detrazione Irpef in discorso **anche i soci (persone fisiche) di società di persone** nel caso in cui l'acquisto del fabbricato venga effettuato, non dal socio, bensì dalla società da costui partecipata e fermo restando la sussistenza delle altre condizioni previste dalla norma (di cui si dirà in seguito).

**L'interpretazione** fornita dal consiglio nazionale del notariato **non trova**, però, **riscontro nelle istruzioni indicate al modello redditi SP**, in quanto il quadro RP non presenta alcun campo in cui poter invocare l'agevolazione sugli acquisti di unità abitative perfezionati entro lo scorso 31.12.2023.

RP1	Codice fiscale		Spese per interventi di recupero		Spese per acquisto mobili		Tipo	Spese per misure antisismiche e impianti a fonte rinnovabile	
	1	2	3	4	5	6		7	8
	Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 90%	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	,00	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 70%	,00	Spese eliminazione barriere architettoniche	,00	,00
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10

### Requisiti oggettivo dell'agevolazione

La detrazione Irpef, pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di unità abitative di classe energetica A e B, **interessa esclusivamente l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale**, vale a dire le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A, **ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10** (uffici). Ai fini della spettanza della detrazione, inoltre, è irrilevante che:

- l'acquisto riguardi un'unità immobiliare di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- l'immobile agevolato venga adibito o meno ad abitazione principale dall'acquirente.



Risulterà, quindi, detraibile il 50% dell'IVA pagata per l'acquisto di unità abitative:

- non utilizzate o utilizzate solo per una parte dell'anno (es. seconde case);
- concesse in locazione a terzi.

### Estensione dell'agevolazione alle pertinenze

Il beneficio fiscale in rassegna spetta anche alle pertinenze degli immobili agevolabili (es. posto auto, la cantina, la soffitta) a condizione che queste siano state acquistate contestualmente all'unità abitativa e che nell'atto di acquisto sia stato evidenziato il relativo vincolo pertinenziale ([circolare n. 20/E/2016](#)).





Posto che non è stato fissato alcun limite quantitativo circa il numero di pertinenze che possono beneficiare della detrazione in argomento, **possono rientrare nell'agevolazione in commento sia una cantina che un box**, purché acquistati unitamente all'immobile agevolato.

---

### ***La classe energetica dell'immobile***

La detrazione fiscale in analisi riguarda i **soli immobili abitativi**, come sopra individuati, purché **appartenenti alla classe energetica A o B**, alla cui definizione è possibile fare riferimento:

- **all'allegato 4 delle Linee Guida nazionali** per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.6.2009;
- alla **normativa regionale, laddove vigente**.

#### **CLASSE ENERGETICA**

A  
B

#### **Dispendio di energia**

< 30 Kwh/mq annuo = < 3 litri gasolio/mq annuo  
tra 31-50 Kwh/mq annuo = 3,1-5 litri gasolio/mq annuo

### **Soggetto cedente l'immobile**

Per beneficiare dell'agevolazione qui in rassegna, **le unità immobiliari devono essere cedute da:**

- **organismi di investimento collettivo** del risparmio (OICR) immobiliari ovvero;
- dalle **imprese costruttrici**” che hanno edificato le suddette unità immobiliari.

Si definisce impresa di costruzione, l'impresa che:

- con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, ha **effettivamente edificato l'immobile**;



Rientrano nella definizione di impresa costruttrice anche i soggetti ai quali è intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale avviene **la costruzione dell'immobile di riferimento** (Circolare n. 22/E/2013).

---



- **svolge**, anche occasionalmente, **attività di costruzione di immobili** per la successiva rivendita;



Relativamente a tale impresa, è bene ricordare che risulta ininfluente la modalità di esecuzione dei lavori, nel senso che gli stessi possono essere affidati, in tutto o in parte, anche ad altre imprese (Circolare n. 45/E/1973 e circolare n. 27/E/ 2006).

- ha fatto costruire l'immobile, **ma normalmente svolge altra attività**;



L'impresa di costruzione è tale anche qualora **il soggetto svolga abitualmente un'altra attività, ma occasionalmente realizzi un edificio**, direttamente o **tramite appalto ad imprese terze**. (Risoluzione n. 430065/E/1990 e Risoluzione n. 93/E/2003)

### Imponibilità iva acquisto dell'immobile agevolato

Per l'operatività della detrazione di cui trattasi è **necessario l'addebito dell'IVA in rivalsa** (per obbligo o per opzione) **da parte dell'impresa di costruzione** (o di "ripristino" o di "ristrutturazione") cedente il fabbricato.

Cedente	Termini	Iva	Spettanza detrazione
Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o	Entro 5 anni dall'ultimazione	Imponibile per obbligo (aliquota 4%, 10% o 22%)	Sì



ripristino	Oltre 5 anni dall'ultimazione	Esente Imponibile per opzione espressa in atto (aliquota 4%, 10% o 22%)	NO Sì
Soggetto diverso dal costruttore/ristrutturatore	Nessun periodo di osservazione	Esenzione	NO
Soggetto diverso dal costruttore/ristrutturatore avente ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali	Nessun periodo di osservazione	Imponibilità su opzione (aliquota 4%, 10% o 22%) Esenzione in assenza di opzione (aliquota 4%, 10% o 22%)	Sì NO

### Misura della detrazione

**La detrazione di cui trattasi** (pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto del fabbricato agevolato) **potrà essere scomputata dall'Irpef** non in un'unica soluzione, ma **in dieci quote costanti di pari importo**.



#### Nota bene

Peraltro, posto che **non sono stati previsti dei limiti di importo** superati i quali la detrazione non compete, il contribuente che nel periodo agevolato (es. 1.1.2023-31.12.2023) ha acquistato più immobili residenziali (di classe A o B) da un'impresa di costruzione/ ripristino o da un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliare, **potrà beneficiare dell'agevolazione per ciascun fabbricato**.

#### ESEMPIO

Il sig. Franco Rossi ha acquistato lo scorso mese di settembre 2023 **due unità immobiliari** (non di lusso) al prezzo di 100.000 euro ciascuna **con l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 10%**. In relazione a tali acquisti, posto che l'Iva che verrà complessivamente corrisposta ammonta a 20.000 euro (200.000 euro\*10%), la detrazione spettante ammonterà ad euro 10.000 (20.000 euro\*50%). Il sig. Franco Rossi potrà, quindi, detrarre dalla propria Irpef:

- **1.000 euro nell'anno in cui è stato sostenuto l'onere dell'Iva** (10.000 euro/10);



- **9.000 euro in altrettante detrazioni di pari importo** (1.000 euro cadauna) per le successive nove annualità.

Resta inteso che, al pari di ogni altra detrazione fiscale, **anche quella in esame compete fino a concorrenza dell'IRPEF linda**, con l'effetto che **l'eventuale eccedenza non utilizzata andrà persa e non potrà essere recuperata nelle annualità successive**. Da lato pratico, la verifica della capienza deve essere effettuata con riferimento ad ognuna delle 10 quote spettanti in relazione all'IRPEF linda di ciascuna annualità.



#### Nota bene

La norma istitutiva dell'agevolazione **nulla ha disposto in merito**:

- **alla sorte delle rate di detrazione "a nuovo"**, ovvero che possono essere fruite **nei periodi d'imposta successivi a quello in cui viene dismesso l'immobile agevolato**, con l'effetto che dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di **continuare a portare in detrazione**, nei successivi periodi d'imposta, **le quote residue non ancora utilizzate**;
- alle quote di detrazione **non ancora fatte valere in dichiarazione** le quali, in assenza di espressa previsione di legge, **non potranno essere trasferire facoltativamente al cessionario dell'immobile** (tramite una espressa manifestazione di volontà da parte del cedente), così come invece ammesso per la detrazione Irpef prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel comma 8, dell'articolo 16-bis, Tuir.

#### Validità della detrazione

L'agevolazione di cui trattasi non è a regime, ma opera per un **arco di tempo molto limitato**: l'ambito applicativo della stessa riguarda, infatti, **soltanto gli acquisti che si sono perfezionati nel periodo 1.1.2023 – 31.12. 2023**.



#### Nota bene

Pertanto, posto che **non sono stati previsti dei limiti di importo** superati i quali la detrazione



non compete, il contribuente che nel periodo agevolato (es. 1.1.2023-31.12.2023) ha acquistato più immobili residenziali (di classe A o B) da un'impresa di costruzione/ ripristino o da un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliare, **potrà beneficiare dell'agevolazione per ciascun fabbricato.**

### La detrazione nel modello dichiarativo

**La detrazione in analisi** – relativamente all'iva pagata sugli acquisti di unità abitative perfezionati entro lo scorso 31.12.2023 – dovrà essere **dichiarata all'interno dei modelli dichiarativi.**

### La detrazione nel modello 730/2017

Per far valere l'agevolazione sugli acquisti di unità abitative perfezionati entro lo scorso 31.12.2023, i contribuenti che presentano il modello 730 saranno tenuti alla **compilazione del quadro E del modello 730/2024 (rigo E59).**

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%, DEL 90% E DEL 110%											
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	PERCENTUALE	N. RATA	E57	SPESA ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	N. RATA		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				,00							
E58	SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016			E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA	
			1	2					1	2	,00

Come riportato nelle istruzioni del modello 730, sono tenuti alla compilazione del suddetto riquadro del dichiarativo, i contribuenti che hanno acquistato dall'1.1.2023 al 31.12.2023 unità immobiliari agevolabili. In particolare, il contribuente dovrà indicare:

- in **colonna 1** (Numero rata), il **numero di rata che per l'anno 2023** sarà pari a 1.
- In **colonna 2** (Importo Iva pagata), l'importo dell'iva **pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.**



#### Nota bene

La suddetta detrazione **non troverà spazio nel modello 730 precompilato**, poiché è una di quelle spese per le quali non sono previsti obblighi comunicativi particolari



all'Amministrazione Finanziaria. Conseguentemente, chi vorrà far valere la detrazione in esame dovrà necessariamente INTEGRARE/MODIFICARE il modello precompilato, oppure potrà rivolgersi al CAF o ad un professionista abilitato, avendo cura di portare con sé il rogito notarile, la fattura d'acquisto e la disposizione attestante il pagamento effettuato.

### **La detrazione nel modello REDDITI PF 2024**

Per i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione del modello 730/2024, bensì al modello redditi PF 2024, la detrazione in commento **dovrà essere indicata nel rigo RP 59**.

**Sezione III C**  
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%, 90% e del 110%

RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica			Codice	Anno	Spesa sostenuta	Percentuale	N. Rata	Importo rata		
	1	2	3				,00	4	5	6	,00
RP57	colonnine per la ricarica	7		Codice fiscale		Spesa attribuita	Percentuale	N. Rata	Importo rata		
				8	9			11	12	13	,00
RP58	Spesa arredo immobili ristrutturati						N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata		
							1	2	3	,00	
RP59	Spesa arredo immobili giovani coppie						N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata		
							4	5	6	,00	
RP60	TOTALE RATE						Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata		
							1	2	3	,00	
							N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata		
							1	2	3	,00	
							Rata 50%	Rata 110%	Rata 90%		
							1	,00	2	,00	
									3	,00	

Sul punto, le istruzioni del modello Redditi precisano che:

- in **colonna 1** (Numero rata), occorre riportare il numero di rata che per l'anno 2023 sarà pari a 1;
- In **colonna 2** (Importo Iva pagata), occorre indicare l'importo dell'Iva pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.
- In **colonna 3** (Importo rata), occorre esporre l'importo di ciascuna rata, dividendo per 10 l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2.

**A rigo RP60** (Totale rate) occorre riportare, invece, la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 6 dei righi RP57, nella colonna 4 del rigo RP58, e nella colonna 3 del rigo RP59 di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina **la detrazione del 50 % che va**



riportata nel rigo RN15.

RN15	Sez. I quadro RP		,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP		,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% + 90% + 110% di RP60)	,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate <sup>1</sup>	,00 <sup>2</sup>

## ESEMPIO

Il sig. Rossi **ha acquistato in data 30.10.2023 un'unità immobiliare (non di lusso)** al prezzo di euro 100.000 con l'applicazione dell'aliquota nella misura del 4%, in presenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In tale ipotesi:

- **l'Iva sarà pari ad euro 4.000** (euro 100.000\*40%) e;
- **la detrazione, commisurata al 50 % del tributo, sarà pari ad euro 2.000** (euro 4.000\*50%).

Il contribuente potrà considerare in detrazione:

- **euro 200 nell'anno in cui è stata pagata l'Iva** (euro 2.000/10) e;
- **la quota residua** di euro 1.800, in altrettante detrazioni (di pari importo, vale a dire di euro 200 ciascuna) **per le nove annualità successive**.



**Sezione III C**  
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%, 90% e del 110%

RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Percentuale	N. Rata	Importo rata
	colonnine per la ricarica	7	8	9	10	,00	,00
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati				N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie				N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B				Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata
RP60	TOTALE RATE				N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
					1	4.000,00	400,00
					2	,00	,00
					3	,00	400,00

Sull'importo indicato a rigo RP 60 si determina la detrazione del 50 % che **andrà poi riportata nel rigo RN15**.

RN13	Sez. I quadro RP	,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% + 90% + 110% di RP60) 200,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate 1 ,00 2 ,00

### Cumulabilità dell'agevolazione

Dovrebbero potersi applicare, anche alla detrazione in argomento, **le precisazioni secondo cui:**

- ai fini della detrazione Irpef **rileva il momento di pagamento dell'Iva** (principio di cassa);
- l'agevolazione è **cumulabile con la detrazione Irpef prevista dall'articolo 16-bis, comma 3, Tuir**, che riguarda l'acquisto di un'unità immobiliare residenziale **compresa in un edificio interamente ristrutturato dall'impresa**.



### Nota bene

In questo caso, il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione **potrà beneficiare sia della detrazione Irpef del 50% dell'Iva sull'acquisto, sia della detrazione** (sempre del 50%) **spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile**, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, Tuir. Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione.

### ESEMPIO

Il sig. Marco Gialli ha acquistato, lo scorso mese di maggio 2023, da un'impresa di ristrutturazione, un'unità abitativa (con le agevolazioni "prima casa") all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al **prezzo di 200.000 euro oltre IVA al 4%** (8.000 euro) per **un totale complessivo di 208.000 euro**. In relazione a tale acquisto, il suddetto contribuente avrà diritto:

- alla **detrazione del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile**, pari a 4.000 euro (8.000 euro\* 50%);
- alla **detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, Tuir, pari al 50% calcolato sul 25 % del costo dell'immobile rimasto a suo carico**. Tale detrazione è pari a 25.500 euro [(208.000 euro – 4.000 euro) \* 25% = 51.000 euro\* 50%]

Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di **box pertinenziale acquistato contestualmente all'immobile agevolato ai sensi della disposizione** in commento, relativamente al quale compete anche la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. d), Tuir, **pari al 50 % del costo di realizzazione documentato dall'impresa**.

### ESEMPIO

Il sig. Luca Verdi ha acquistato, nel mese di marzo 2023, da un'impresa costruttrice, un'unità immobiliare "prima casa" e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell'immobile comprensivo della pertinenza è **pari a 100.000 euro oltre IVA al 4%** (4.000 euro), per un totale di 104.000 euro. Il **costo di realizzazione del box è pari a 5.000 euro più IVA pari a 200 euro**. In relazione a tale acquisto, il contribuente avrà diritto:

- alla **detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto dell'immobile comprensivo della**



- pertinenza**, pari a 2.000 euro (4.000 euro \*50%);
- alla detrazione, spettante ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 1, lett. d\), Tuir](#), sul costo di **realizzazione del box al netto dell'Iva portata in detrazione** riferita a tale costo, pari a 5.100 euro (5.200 euro – 100 euro). **La detrazione è pari al 50 % di tale importo ovvero pari a 5.100 euro \* 50% = 2.550 euro.**



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Riforma fiscale: le novità in materia di imposta sulle successioni e trust**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

#### **Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma**

Attuazione delega fiscale per successioni, donazioni, passaggi generazionali in azienda, patti di famiglia

Scopri di più

Lo scorso 9.4.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, uno **schema di decreto legislativo** che, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), introduce **rilevanti modifiche**, al fine di razionalizzare **l'imposta sulle successioni e donazioni**.

Innanzitutto, nel Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (**D.Lgs. 346/1990**) vengono **inserite** all'interno degli [articoli 7 e 56](#) le relative **aliquote e franchigie**.

Ai fini della **base imponibile**, poi, tenendo conto di quanto sancito dalla più recente giurisprudenza, dalla perimetrazione del **"relictum"** (ovvero, dall'asse ereditario trasmissibile agli eredi) viene **escluso** il **"donatum"** (ovvero, il complesso dei beni attribuito in vita mediante donazione), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.

Inoltre, nel testo normativo viene **eliminato** il riferimento all'istituto dell'**affiliazione** e si chiarisce che, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, sono considerati **parenti in linea retta** anche gli **affilianti** e gli **affiliati**.

Molto importanti sono le **novità in materia di trust e liberalità d'uso**, poiché è stabilito che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai **trasferimenti derivanti da trust**;
- l'imposta è **esclusa** esplicitamente per le **liberalità d'uso**;
- le **franchigie e aliquote** d'imposta applicabili dipendono dal **valore dei beni** e dal **rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento**;
- il **versamento** dell'imposta avviene **in autoliquidazione** da parte del beneficiario **al momento del trasferimento** e previa denuncia dello stesso oppure, **in via anticipata e definitiva**, da parte del disponente o del trustee **al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione**. L'imposta è pagata **a titolo definitivo** e non è restituita.



Appare evidente come il **trust** riceva un **pieno riconoscimento normativo**, prevedendo, altresì, la **possibilità (per il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione, o per il trustee nel caso di trust testamentario) di optare per il versamento dell'imposta sulle successioni e donazioni in modo volontario e anticipato al momento dell'apporto dei beni al trust o dell'apertura della successione.**

A ben vedere, si tratta di un **elemento di assoluta novità** rispetto agli **ultimi chiarimenti di prassi** ([Circolare n. 34/E/2022](#)), nonché **all'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi esistente.**

Il documento di prassi citato prevedeva, infatti, il **pagamento anticipato** dell'imposta (quindi al momento dell'apporto dei beni in trust), nell'ipotesi in cui i **beneficiari individuati o individuabili** fossero titolari di **diritti pieni ed esigibili**, non soggetti alla discrezionalità del trustee.

La novella, invece, ha introdotto un'**opzione** che consente di **tassare in via generalizzata ciascun “conferimento” di beni e diritti al trust, ovvero all’apertura della successione.**

Inoltre, è previsto che **l’imposta sulle successioni e donazioni** corrisposta “in entrata” escluda da imposizione **ogni attribuzione futura** ed è da considerarsi **versata a titolo definitivo**, per cui **non** è possibile chiederne il **rimborso**. La **base imponibile**, le **franchigie** e le **aliquote** sono determinate in base al **valore dei beni in trust apportati o trasferiti per successione**, nonché in base al **rapporto tra disponente e beneficiari in tale momento**. Qualora **non** sia possibile individuare i **beneficiari**, si applicherà l’**aliquota più elevata (8%)**, senza possibilità di fruire di franchigie.

Infine, è previsto che la suddetta opzione trovi **applicazione** anche ai **trust già istituiti**.

Le norme intervengono anche in relazione ai **trasferimenti d’azienda in ambito familiare**, prevedendo, in particolare, che, in caso di **trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative**, il **beneficio dell’esclusione dalla tassazione** si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il **controllo di diritto** (secondo quanto previsto dal codice civile) o vi sia un **controllo già esistente**. L’agevolazione resta subordinata al **mantenimento del controllo** da parte degli aventi causa per un **periodo non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento e spetta anche per i **trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE** o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. **Analoga previsione** vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (**società di persone**).

In merito alle **dichiarazioni di successione**, è prevista una **semplificazione delle informazioni e della documentazione** da allegare, nonché l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all'estero.

Inoltre, per la **liquidazione dell’imposta**, viene superato il sistema vigente introducendo, in



sede di dichiarazione, il **principio di autoliquidazione**, analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con **successivo controllo di regolarità** ed eventuale notifica al contribuente di un **avviso di liquidazione** nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. Le **sanzioni** saranno **ridotte a un terzo** se il contribuente pagherà le somme dovute entro il **termine per la proposizione del ricorso**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **La detrazione per spese veterinarie**

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

[Scopri di più](#)

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lett. c-bis](#), Tuir, per le **spese veterinarie** spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al **19%**, delle medesime spese, calcolata nel limite massimo di **550 euro**, con una **franchigia di 129,11 euro**.

Sotto il **profilo soggettivo**, la detrazione può essere fruita dal **soggetto che ha sostenuto la spesa** indipendentemente dal legame con l'animale.

Per quanto riguarda il **profilo oggettivo**, la detrazione compete esclusivamente in relazione alle **spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo esclusivo di compagnia o per la pratica sportiva** ([circolare n. 55/E/2001](#)), rimanendo esclusa per le spese sostenute per la **cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare** né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad **animali utilizzati per attività illecite** (D.M. 289/2001).

Le tipologie di spese ammesse al beneficio riguardano:

- le **prestazioni professionali del medico veterinario** ([circolare n. 207/E/2000](#));
- gli **importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario** e definiti dall'articolo 1, D.Lgs. 193/2006. A tal fine si ricorda che **per le spese sostenute per medicinali veterinari:**
  - non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario ([risoluzione n. 24/E/2017](#));
  - è necessario che **lo scontrino riporti**, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la **qualità e la quantità dei medicinali acquistati** ([risoluzione n. 218/E/2019](#) e [circolare n. 40/E/2009](#));
- le **spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie** ([circolare n. 55/E/2001](#)).

**Non rientrano**, invece, nel novero delle spese veterinarie detraibili quelle **sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia**, anche se prescritti dal veterinario, poiché **non sono considerati farmaci**, ma prodotti appartenenti all'area alimentare ([circolare n. 13/E/2019](#)).



Si sottolinea che dal 2020 **alcuni oneri detraibili**, tra cui rientrano le spese veterinarie, sono fruibili in ragione del **reddito complessivo del contribuente**. Infatti, come previsto dall'[articolo 15, Tuir](#), i contribuenti titolari di un reddito complessivo:

- **inferiore a 120.000 euro**, possono fruire del **100% della detrazione**;
- **compreso tra 120.001 e 240.000 euro**, si vedono riconoscere una percentuale di detrazione inversamente proporzionale al reddito, fino a che non si azzera quando il reddito complessivo risulta pari a 240.000 euro;
- **superiore a 240.000 euro**, non possono portare in detrazione la spesa veterinaria.

Inoltre, si ricorda che, sempre dal 2020, gli oneri – per essere detratti – devono essere **sostenuti in maniera tracciata** e ciò vale anche per le spese veterinarie; tuttavia, fanno eccezione a questa regola le spese sostenute per **l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario** rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che restano **detrattibili anche se pagate in contanti**.

La detrazione massima fruibile è pari a **79,96 euro**, ovvero il **19% del limite massimo di spesa al netto della franchigia di 129,11 euro** (19% di 420,89 euro).

Il limite di spesa (550 euro) è riferito alle spese veterinarie **complessivamente sostenute** dal soggetto che intende usufruire della detrazione, **indipendentemente dal numero di animali posseduti (circolare n. 55/E/2001)**.

Ai fini di eventuali successivi controlli, il contribuente **è tenuto a conservare**:

- le fatture relative alle **prestazioni professionali** del medico veterinario;
- se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” **può essere attestato mediante l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione:
  - **ricevuta del versamento bancario o postale**, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  - **lo scontrino** dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati;
  - **un'autocertificazione** attestante che l'animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Le spese veterinarie devono essere indicate:

- nel modello 730/2024 al **riga E8/10 codice 29**



**QUADRO E - Oneri e spese**

**SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%**

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	,00
		1	2					
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		Rateazione (barrare la casella)	,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	29	,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE		,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE		,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING				Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
		1	2	3		4		

- nel modello Redditi PF 2024 al **rigo RP8/13 codice 29**



QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
		1	2	
<b>Sezione I</b> Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	<b>RP2</b> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			,00
	<b>RP3</b> Spese sanitarie per persone con disabilità			,00
	<b>RP4</b> Spese veicoli per persone con disabilità			,00
	<b>RP5</b> Spese per l'acquisto di cani guida			,00
	<b>RP6</b> Spese sanitarie rateizzate in precedenza			,00
	<b>RP7</b> Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	,00	,00
	<b>RP8</b> Altre spese	Codice spesa	<b>29</b>	,00
	<b>RP9</b> Altre spese	Codice spesa	1	,00
	<b>RP10</b> Altre spese	Codice spesa	1	,00
	<b>RP11</b> Altre spese	Codice spesa	1	,00
	<b>RP12</b> Altre spese	Codice spesa	1	,00
	<b>RP13</b> Altre spese	Codice spesa	1	,00
RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno
	1 giorno	2 mese	3 anno	2
RP15 Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	3
	2	00	3	00
		Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	4
		4	00	5
		Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	6
		00	00	6
		Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%	7
		00	00	7
		Totale spese con detrazione 90%		8
		00		8
				00
				9



## ENTI NON COMMERCIALI

# ***Safeguarding Policy per lo sport dilettantistico: la nomina del Responsabile interno contro abusi, violenze e discriminazioni***

di Matteo Pozzi

OneDay Master

## Introduzione alla riforma dello sport

Scopri di più

Anche per il 2024, **il primo luglio sarà una data importante** per i **sodalizi sportivi dilettantistici**, in quanto gli stessi saranno obbligati, salvo eventuali proroghe, a **nominare il Responsabile interno** contro abusi, violenze e discriminazioni.

Come noto, l'[articolo 16, D.Lgs 39/2021](#) (Riforma dello Sport) ha imposto a **società ed associazioni sportive** dilettantistiche di dotarsi:

- **di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva** (c.d. "MOG") nonché;
- **di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie**, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale sulla scorta delle Linee Guida adottate dagli organismi affiliati (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva).

Gli enti sportivi già dotati di un modello, ai sensi del D.Lgs 231/2001, dovranno adeguarlo alle **Linee Guida dell'organismo** a cui sono affiliati, introducendo così **nuove fattispecie e procedure specifiche** per il mondo sportivo.

I principi ispiratori delle predette Linee Guida sono stati emanati dal Coni lo scorso 25.7.2023 attraverso il proprio **"Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding"** che ha, quale scopo, la **difesa del diritto fondamentale di ogni tesserato ad essere trattato con rispetto e dignità**:

- mediante azioni volte a promuovere il **benessere psicofisico dei soggetti** che svolgono attività sportiva (atleti e tecnici);
- attraverso **strumenti di tutela e prevenzioni di abusi o maltrattamenti** sia fisici che psicologici resi sotto ogni forma e modalità (es. bullismo e *cyberbullismo*).

Oltre alla redazioni di specifiche norme di comportamento e di procedure di prevenzione e tutela, il sodalizio sportivo dovrà dotarsi di una **figura interna** denominata **"Responsabile**



**contro abusi, violenze e discriminazioni**”, che avrà il compito di **monitorare e controllare su tali prescrizioni**, ponendo in essere particolari iniziative e segnalazioni ed interfacciandosi con gli organi di amministrazione dell’ente sportivo nonché con il relativo “*Safeguarding Officer*” dell’ente di affiliazione per ogni eventuale aspetto critico che **possa emergere in tema di abusi, violenze e discriminazioni** nell’ambito della disciplina sportiva di riferimento.

### **Come scegliere questa nuova figura?**

Sebbene le Linee Guida degli organismi affiliati non offrano particolari criteri sul punto, è bene ricordare che, i **principi del Coni identificano nell’indipendenza e terzietà le caratteristiche principali di tale soggetto**, il che parrebbe far propendere per **una nomina esterna** al sodalizio, onde **evitare anche conflitti di interessi**, sebbene **nulla vieta di nominarlo tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva** come, ad esempio, un **tecnico o un dirigente**. Sarà comunque il MOG della società o associazione sportiva a **dettare e disciplinare le procedure di nomina**, nonché i **ruoli ed i compiti specifici di tale Responsabile** sulla base dei poteri e funzioni conferiti dagli Statuti delle ASD e SSD che dovranno **essere adeguatamente aggiornati su tale novità**.

Si ricorda, peraltro, che la maggior parte delle Linee Guida identificano tra le funzioni del predetto responsabile anche quelle relative al comma 6, dell’[articolo 33, D.Lgs. 36/2021](#), ovvero del “**Responsabile Protezione Minori**”, sebbene **non sia ancora stato emanato il relativo decreto attuativo**.

Considerata l’importanza e delicatezza del ruolo ricoperto, nonché le relative responsabilità, si suggerisce di **identificare una persona dotata anche di competenze specifiche** in materia di aspetti educativi e psicologici, nonché **adeguatamente formata** in materia e costantemente aggiornato.

**Altro tema per le sportive sarà quello dell’inquadramento che dovrà avere tale nuova figura.** Poiché solo una federazione sportiva nazionale (FIRAF) ha inserito il “Responsabile contro abusi e violenze” all’interno del c.d. “mansionario”, ai sensi dell’*articolo 25 bis, D.Lgs 36/2021* quale “lavoratore sportivo”, occorrerà attingere alle **ordinarie forme di lavoro o collaborazione autonoma** (partita Iva), nonché ad **un incarico di natura volontaria** – sebbene sempre soggetto ad adeguata copertura assicurativa – per inquadrare il **rapporto tra il Responsabile ed il sodalizio sportivo dilettantistico in cui andrà ad operare**.

Una scelta importante e fondamentale, quindi, che **mira a rendere lo sport un luogo sicuro per tutti anche se, certamente, avrà un impatto economico per società ed associazioni sportive** ad un anno esatto dall’introduzione delle nuove misure e disposizioni in tema di lavoro sportivo.